

» Decreto ministeriale 16/11/1993

15. 1. L'impiego di mangimi medicati e di prodotti intermedi è consentito su prescrizione di un medico veterinario, iscritto all'albo professionale.

2. Il modello di ricetta riportato nell'allegato A al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, deve essere utilizzato per la prescrizione di mangimi medicati e di prodotti intermedi. Tale prescrizione deve essere redatta in unica copia per i prodotti destinati agli animali familiari ed in triplice copia per i prodotti destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo. La prescrizione ha validità di sessanta giorni dalla data di compilazione.

3. Una copia della prescrizione deve essere conservata dal venditore per almeno tre anni, una dall'allevatore interessato fino ad esaurimento del prodotto prescritto e la terza deve essere trasmessa al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio in relazione all'ubicazione dell'allevamento, entro sette giorni dalla data della vendita, a cura del venditore, che la completa per i dati di propria competenza.

4. La parte riservata al produttore o distributore autorizzato può essere omessa sulla copia della prescrizione rilasciata all'allevatore, purché le relative indicazioni siano riportate sulla bolla di accompagnamento dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi consegnati.

5. Unitamente al quantitativo del mangime medicato prescritto occorre indicare anche il tipo (completo, complementare, ecc.), la data di compilazione della ricetta ed il dosaggio della premiscela medicata nel mangime.

» Decreto ministeriale 16/11/1993

16. 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, è consentita, negli stabilimenti industriali autorizzati, la fabbricazione di mangimi medicati prodotti estemporaneamente con più di una premiscela medicata, nel rispetto delle condizioni riportate dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, il mangime medicato, così prodotto, non può contenere più di quattro principi attivi medicamentosi.

2. Nell'effettuare la prescrizione il medico veterinario deve tenere conto delle eventuali interazioni tra i medicinali utilizzati. I mangimi medicati così prodotti dovranno essere consumati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre novanta giorni dalla preparazione. Nel prescrivere tali mangimi il medico veterinario dovrà indicare sulla ricetta tempi di sospensione adeguati al rispetto dei limiti massimi di residuo definiti per i principi attivi utilizzati.